

IL DECRETO-LEGGE N. 73 DEL 2022: “SEMPLIFICAZIONI”

Il 21 giugno 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge n. 73**, cosiddetto **“Semplificazioni”**, un provvedimento molto atteso che introduce semplificazioni in particolare in **materia fiscale**, con una riduzione di adempimenti e oneri a carico dei contribuenti e in materia di imposte dirette e indirette.

Come si osserva dal titolo, il decreto-legge presenta comunque una certa **omogeneità contenutistica**, trattandosi, come abbiamo detto, di interventi puntuali diretti a **semplicificare specifici aspetti procedurali**, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell’Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria.

Contiene norme in materia di **ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato**.

Alcune disposizioni riguardano la **sanità e le politiche sociali**, in particolare si segnalano le nuove misure per l’**assegno unico universale**, per un importo di 136 milioni di euro. Significativo è il “pacchetto sul **regime fiscale del Terzo Settore**”, approvato in Aula alla Camera, “una risposta positiva – ha dichiarato la capogruppo democratica alla Camera Debora Serracchiani – alle attese di tante associazioni, onlus ed enti no profit che stanno svolgendo un’attività particolarmente meritoria in favore dei più deboli in questa difficile fase”

Si semplifica la procedura per il riconoscimento dell’**indennità una tantum, pari a 200 euro**, prevista dalla normativa vigente in favore dei **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**.

Introduce specifiche disposizioni volte alla **semplicificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri**, tema sul quale in Aula si è acceso il dibattito, eppure si tratta di una norma importante che risponde alle richieste dei settori produttivi del comparto agricolo e del turismo in difficoltà per la forte carenza di manodopera, come ha ricordato il relatore Gian Mario Fragomeli (PD).

Prevede infine ulteriori misure di semplificazione concernenti il **settore produttivo e il mondo delle imprese**.

Si segnala inoltre l’approvazione dell’emendamento sui **crediti d’imposta**, che rappresenta un passo avanti rispetto allo **sblocco dei crediti del 110%**.

A seguito delle **dimissioni del Governo**, nella giornata del 21 luglio 2022, è stato conferito **mandato al relatore** a riferire favorevolmente sul testo originario del provvedimento, **modificato in parte** durante l’esame in Aula alla Camera dei deputati.

“Un decreto, però, mancante del pieno contributo che questo Parlamento avrebbe potuto dare: tante proposte che ne avrebbero ampliato lo spettro e aiutato i cittadini e le aziende in un momento molto critico. Fortunatamente, siamo riusciti a recuperare in extremis alcune misure ugualmente importanti”. Con questo spirito Ubaldo Pagano ha confermato il voto favorevole del Partito Democratico alla legge di conversione del decreto, seppur con il rammarico di aver lasciato in sospeso tante questioni.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” [AC 3653](#) – relatori Massimo Bitonci (Lega) per la Commissione V Bilancio e Gian Mario Fragomeli (PD) per la Commissione VI Finanze – e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze.

[La relazione in Aula alla Camera dei deputati di Gian Mario Fragomeli \(PD\).](#)

Il dossier [n. 560/1](#) Schede di lettura (AS 2681) Servizio Studi del Senato, contiene le modifiche approvate dalla Camera.

TITOLO I - SEMPLIFICAZIONI FISCALI

CAPO I - SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori (Art.1)

Questa disposizione modifica la **disciplina del controllo** sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, **ai fini dell’imposta di registro**, chiarendo la generale **competenza dell’Agenzia delle entrate** nel controllo dei predetti **repertori**. Sono poi **aggiornati in euro gli importi delle sanzioni** previste per l’omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali. L’intervento normativo è quindi diretto a **ridurre il carico amministrativo per i soggetti interessati**, eliminando l’obbligo di consegna quadrimestrale e di ritiro dei repertori agli uffici dell’Agenzia delle entrate per il relativo controllo e vidimazione e prevendendo che tale **controllo** venga invece **effettuato a campione**, su iniziativa degli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Con una modifica approvata dall’Aula della Camera si prevede che la **tenuta** e la **conservazione** di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, **considerata regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano **aggiornati sui predetti sistemi elettronici** e vengono **stampati a seguito della richiesta** avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta (Art. 2)

Sono **semplificati** alcuni **adempimenti** cui sono tenuti i **sostituti d'imposta** nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare, così come modificato dall'Aula della Camera, vengono definite **modalità e termini** per la **trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate** delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle **scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF**. Viene così **superato l'anacronismo** secondo il quale l'obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea di tale modulistica era posto in capo esclusivamente ai sostituti d'imposta, mentre per gli altri canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (CAF e professionisti abilitati; portale dell'Agenzia delle entrate) la **dematerializzazione del processo è già da tempo avvenuta**.

I dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito sono trasmessi all'Agenzia delle entrate secondo modalità stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia che coinvolga il Garante per la protezione dei dati personali.

Modifiche al calendario fiscale (Art.3)

Vengono modificati i termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. In particolare:

- ✓ si posticipa dal 16 al **30 settembre** il termine per l'invio della liquidazione periodica **IVA relativa al secondo trimestre** dell'anno di riferimento (comma 1);
- ✓ si dispone che gli **elenchi Intrastat, relativi alle operazioni IVA intracomunitarie**, siano presentati **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento**. Conseguentemente si stabilisce che il decreto ministeriale di attuazione debba disciplinare le sole modalità (e non più i termini) di presentazione di tali elenchi;
- ✓ si eleva da 250 a **5.000 euro il limite di importo** entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il **versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** emesse nei **primi due o tre trimestri dello stesso anno**;
- ✓ si posticipa infine dal 30 giugno **al 30 settembre 2022** il termine per la **presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno** per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Gli **enti non profit**, come specificato con un emendamento approvato dall'Aula della Camera, devono **pubblicare online** – nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili – le **informazioni relative** a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente **dalle pubbliche amministrazioni**

Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario (Art. 3-bis)

Con questo articolo aggiuntivo, approvato dall'Aula della Camera, si prevede **l'utilizzo del modello F24 per i versamenti di qualsiasi imposta, tassa o contributo**, comunque

denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali. Sul punto interverrà un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Modifica domicilio fiscale (art. 4)

Questa norma, oltre ad aggiornare i riferimenti all'**autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente** in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, reca **norme di semplificazione** in merito alla **variazione del domicilio fiscale**.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi (Art. 5)

Si disciplina la destinazione dei **rimborsi fiscali spettanti al defunto**, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni. Si prevede in particolare che tali **rimborsi spettino ai chiamati all'eredità**, nei **casi di successione legittima**, per **l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria**. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale. L'Agenzia delle entrate può quindi eseguire più celermemente **l'attività di erogazione** di tali rimborsi, utilizzando **anche procedure informatiche automatizzate**.

Dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 6)

Si prevede che nel caso di **presentazione della dichiarazione precompilata**, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista (soggetti non previsti dalla precedente disciplina), **senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati** relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, **con modifiche**, mediante CAF o professionista, il **controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati** rispetto alla dichiarazione precompilata e **non è richiesta la conservazione della documentazione**. Ai fini del controllo il CAF o il professionista **verifica la corrispondenza** delle spese sanitarie sulla base della documentazione esibita dal contribuente (scontrini parlanti, fatture, ricevute fiscali, ecc.), anziché (come prevedeva il testo del decreto) sui dati di dettaglio, acquisiti dal contribuente, delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Ciò per garantire a tutti i contribuenti di poter detrarre le spese sanitarie sostenute senza dover accedere al Sistema tessera Sanitaria o all'Area riservata dell'Agenzia delle entrate per ottenere il dettaglio delle spese trasmesse ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente (Art. 6-bis)

Questo articolo aggiuntivo, approvato dall'Aula alla Camera, inserisce nell'ambito dello **Statuto dei diritti del contribuente** (L. n. 212/2000) una norma che prescrive **l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente**, in caso di esercizio di attività istruttorie nei suoi confronti del cui avvio il contribuente stesso sia stato informato, **l'esito anche negativo** (ossia senza rilievi o contestazioni) **della procedura di controllo**, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura stessa. Tale comunicazione potrebbe essere effettuata utilizzando i canali informatici già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, “anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'App IO”, con appositi presidi per la **riservatezza delle informazioni**.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno il potere di richiedere dati, documenti e notizie utili ai fini dell'accertamento. La medesima facoltà è prevista ai fini della liquidazione ovvero del controllo formale della dichiarazione annuale, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, nonché dell'articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, anche attraverso la comunicazione preventiva degli esiti del controllo (c.d. “avvisi bonari”).

Nell'ambito della legislazione tributaria e anche all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), non vi sono disposizioni che sanciscano in modo espresso l'obbligo degli uffici fiscali di dare un riscontro esplicito al contribuente dopo la consegna dei documenti o delle notizie richieste, nel caso in cui non siano emerse irregolarità nella condotta della parte. Ciò che accade nella totalità delle prassi amministrative è che l'Ufficio, semplicemente, non emette alcuna forma di comunicazione né alcun provvedimento impositivo (avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, comunicazione di irregolarità).

Il principio di buona fede che deve ispirare i rapporti tra Fisco e contribuente, richiamato tra l'altro nell'articolo 10 della citata L. n. 212/2000, impone invece di comunicare anche gli esiti negativi dell'attività istruttoria attivata con la richiesta di documentazione. Tanto, anche **al fine di sottrarre quanto prima il contribuente alla situazione di incertezza e disagio che inevitabilmente si crea con il suo coinvolgimento nella procedura di controllo**.

Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale (Art. 6-ter)

Con questa disposizione, introdotta dall'Aula della Camera, si prevede la possibilità per il debitore di **vendita all'asta di immobili non accatastati** quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, con il **consenso dell'agente della riscossione**, al **valore** determinato da **perizia inoppugnabile** effettuata dall'Agenzia delle entrate.

CAPO II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato (Art. 7)

Si chiarisce, anche grazie ad un emendamento approvato dall'Aula della Camera, che la **dichiarazione** con cui si attesta la **rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato**, transitorio o per studenti universitari, **agli accordi definiti a livello locale**, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, solo per gli aventi **il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata**, e comunque **fino ad eventuali variazioni** delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce. Si segnala che, sul piano economico, la citata **attestazione di rispondenza** concerne **caratteristiche specifiche dell'immobile** (superficie, disponibilità di posti auto, balconi, terrazze, ascensore, eccetera). Tali caratteristiche prescindono dalle parti contrattuali ed appare quindi sufficiente confermare la validità dell'attestazione finché non si modifichino le caratteristiche citate ovvero i contenuti degli accordi territoriali.

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8)

Si dispone l'**applicazione** del cosiddetto **principio di derivazione rafforzata** (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi) **alle microimprese** che optano per la **redazione del bilancio in forma ordinaria**. Estende poi il **medesimo principio anche alle poste contabilizzate** a seguito del processo di correzione degli errori contabili, **a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito** per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a **decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022**.

Un emendamento approvato dall'Aula della Camera, stabilisce che i componenti (positivi e negativi) contabilizzati a seguito del **processo di correzione degli errori contabili** rilevano **anche ai fini IRAP**. Questa disposizione non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 (Art. 9)

Viene **abrogata la disciplina** delle cosiddette **società in perdita sistematica** dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e **l'addizionale IRES** per le **imprese operanti nel settore degli idrocarburi**, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Le **società in perdita sistematica** sono quelle che presentano una **situazione di perdita fiscale** risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo. Le società in perdita sistematica hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte

sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minima. Nel caso in cui si tratti di società di capitali è prevista maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,50 per cento.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP (Art. 10)

Sono previsti interventi di **semplicificazione del calcolo della base imponibile dell'IRAP**, consentendo **un'unica deduzione**. Si prevede in particolare la **deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato** e, conseguentemente, si escludono, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, **la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo** nonché la deduzione prevista per ciascun **nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato** rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

Un emendamento approvato dall'Aula della Camera, prevede la possibilità, **ove ritenuto più agevole per il contribuente**, di compilare il **modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte** considerato che le modifiche apportate non incidono, in ogni caso, sulla determinazione dell'imposta dovuta e al fine di **evitare impatti sulla modulistica IRAP 2022, già in uso**.

Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa (Art. 11)

Si rinvia al mese di febbraio i termini per l'**approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP**, nonché per la **messa a disposizione dei modelli di dichiarazione**, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Scopo dell'intervento è consentire all'Agenzia delle entrate di gestire più efficacemente nella modulistica dichiarativa le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi dell'anno (quali, ad esempio, quelle contenute nella legge di bilancio) in modo da **rendere le istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi più chiare ed esaustive, facilitando gli adempimenti dei contribuenti**.

Modifica della disciplina in materia di esterometro (Art. 12)

Sono ampliati i **casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica** – cosiddetto “esterometro” – dei **dati delle operazioni transfrontaliere**. Con la norma in esame tale obbligo **non è più richiesto** per le **singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro**.

Omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere (Art. 13)

Viene **differito al 1° luglio 2022** il **termine** a partire dal quale si applicano le **sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere**.

Tale modifica risulta conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliero.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso (Art. 14)

Viene ampliato da venti a **trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso**.

Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo Art. 15)

Si estendono, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di **pagamento per via telematica dell'imposta di bollo a tutti gli atti, documenti e registri** indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'imposta di bollo.

Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori (Art.16)

Ridotta **da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione** da parte degli intermediari **all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento**; inoltre si elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti (Art. 17)

È eliminato l'obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici **all'anagrafe tributaria** degli estremi dei **contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati**. Tali dati sono infatti disponibili per l'anagrafe tributaria attraverso altri canali come le fatture elettroniche emesse dagli operatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti stessi e la cosiddetta piattaforma dei crediti commerciali.

Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati (Art. 18)

Si estende **l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie** di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle **case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio** rese – anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate – **agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti**. Inoltre, si estende l'applicazione dell'aliquota **IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura**, comprese le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente.

Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali (Art. 19)

Si prevede che il **modello di dichiarazione IMU** per gli **enti non commerciali** sia **approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**, anziché del Ministro dell'economia e delle finanze.

Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF (Art. 20)

Sono prorogati al **31 luglio 2022** i termini per l'approvazione delle **delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei Comuni**. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, **l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF** e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, **con eliminazione dell'ultima**.

Obiettivo della disposizione è **evitare che**, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, **si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF non più vigenti** a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 234 del 2021.

Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate Riscossione (Art. 21)

Sono introdotte norme volte a realizzare una **maggior integrazione logistica** tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la **gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari**.

Proroga del meccanismo di inversione contabile (Art. 22)

Prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, cosiddetto **reverse charge**, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.

Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (Art. 23)

Con questa disposizione, modificata durante l'esame alla Camera dei deputati, si estende il **credito d'imposta in favore delle imprese** che effettuano **attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini**, con riferimento ai **costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030**. Il precedente regime limitava tale beneficio fiscale solo ai farmaci nuovi. Si consente, pertanto, alle imprese di richiedere una **certificazione** che attesti:

- ✓ la **qualificazione degli investimenti** effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione

tecnologica e di *design* e innovazione estetica, **ammissibili al credito d'imposta** per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

- ✓ la **qualificazione delle attività di innovazione tecnologica** finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica **ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote delle agevolazioni** previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Si specifica che la citata **certificazione** può essere **rilasciata anche dalle università statali**, le università non statali legalmente riconosciute e gli **enti pubblici di ricerca**

Ai fini dello svolgimento delle attività concernenti l'attestazione delle certificazioni citate, il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Si prevede, inoltre, che nelle more del reclutamento del personale non dirigenziale da parte del MISE sia possibile acquisire il predetto personale mediante comando, **fuori ruolo anche dalla Polizia di Stato**.

Sono previste **semplificazioni per la gestione di tesoreria** delle risorse del **Fondo per il trasferimento tecnologico e da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale**. Tali risorse destinate agli interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della **Fondazione Enea Tech e Biomedical**, sono **accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato**, intestato alla stessa Fondazione. Si autorizza l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato intestato alla **società Arexpo S.p.A.**- società privata a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015 e destinarle a progetti di Rigenerazione Urbana - su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi.

Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 24)

Si estendono al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale.

Modifica alla disciplina sulla trasmigrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Art. 25-bis)

Viene concesso più tempo, per **integrare dati mancanti, non computando il periodo dal 1° luglio al 15 settembre 2022** nel termine dei 180 giorni entro cui gli uffici del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, ricevute le informazioni dagli enti pubblici territoriali, provvedono a richiedere ai medesimi enti le eventuali informazioni o documenti mancanti.

Disposizioni in materia di Terzo settore (Art. 26)

Durante l'esame in Aula è stata approvata questa norma, fortemente richiesta dal PD, che consente il **completamento della riforma del Terzo settore** con modifiche fondamentali

per **semplificare la vita degli enti** sotto molti aspetti, non solo sotto quello fiscale, e che valorizzano un settore prezioso del nostro Paese qual è quello dell'economia sociale.

Le nuove disposizioni intervengono sul **codice del terzo settore**, con novelle riferite agli articoli 79 (**Disposizioni in materia di imposte sui redditi**), 82 (**Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali**), 83 (**Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali**), 84 (**Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici**), 85 (**Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale**), 87 (**Tenuta e conservazioni delle scritture contabili**), 88 (**De minimis**) e 104 (**Entrata in vigore**) per lo più al fine di prevedere alcune **agevolazioni fiscali**. Altre novità riguardano la disciplina dell'impresa sociale, con modifiche agli articoli 16 (**Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali**) e 18 (**Misure fiscali e di sostegno economico**) del D.Lgs n. 112 del 2017.

Proroga in materia di statuti degli enti del Terzo settore (Art. 26-bis)

Questa norma, approvata in Aula alla Camera, sposta il **termine** entro il quale gli enti devono conformarsi alle disposizioni del **codice del terzo settore**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'**iscrizione degli enti nei Registri**, dal 31 maggio **al 31 dicembre 2022**.

TITOLO II - PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

CAPO I - AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato e disciplina del servizio di tesoreria dello Stato (Artt. 27 e 28)

Si semplifica e aggiorna la **disciplina del servizio di tesoreria dello Stato** espletato dalla **Banca d'Italia**, anche in relazione al perseguimento dell'**obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale**, a tale scopo si abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.

Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche (art. 29)

Sono modificate le **modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche**, prevedendo in via esclusiva la **modalità elettronica**.

Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Art. 30)

Viene **modificata** in più parti la **legge di contabilità generale dello Stato**, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al fine di adeguarne e rinnovarne il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta **sulle procedure della spesa pubblica e del suo controllo**.

Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia (Art. 31)

Sono abrogati gli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933, relativi al **vaglia cambiario della Banca d'Italia**, in ragione della crescente preferenza per il **ricorso a strumenti più efficienti** e di rapido regolamento per l'esecuzione di **pagamenti per conto delle amministrazioni**.

Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento (Art. 32)

Viene modificata la disciplina dei **controlli di regolarità amministrativa e contabile**, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di **adeguarla alle nuove definizioni** inserite dal precedente articolo 30.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge n. 220 del 2021 (Art. 33)

Questa norma, profondamente modificata durante l'esame alla Camera, interviene sulla **disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo**, di cui alla legge n. 220 del 2021.

Tra le novità:

- ✓ viene fissato il termine del 31 dicembre 2022 per l'emanazione di **apposite istruzioni** per l'esercizio di **controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati**;
- ✓ si amplia e precisa l'**elenco dei c.d. intermediari abilitati** su cui sono posti i divieti e le prescrizioni concernenti le mine antipersona, le munizioni e le submunizioni a grappolo;
- ✓ si impone agli intermediari medesimi di **adottare, entro il 31 dicembre 2022**, idonei **presidi procedurali** e di consultare almeno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni a grappolo;
- ✓ sono modificati i **poteri di vigilanza delle Autorità**, precisando che esse possono, oltre a richiedere dati, **anche effettuare ispezioni** presso le sedi degli intermediari stessi;
- ✓ viene precisato e coordinato alle modifiche anche **l'impianto sanzionatorio**, al fine di applicare le sanzioni ivi previste anche nel caso di inosservanza delle istruzioni emanate dalle Autorità di vigilanza e di individuare le relative procedure.

Commissariamento società SOGIN S.p.A. (Art. 34)

In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo **smantellamento degli impianti nucleari italiani**, la **gestione dei rifiuti radioattivi** e la **realizzazione del deposito nazionale**, si dispone il **commissariamento della società SOGIN S.p.A.**, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni, la nomina dell'organo commissoriale, composto da un commissario e due vicecommissari.

Un emendamento approvato dall'Aula della Camera prevede che i compensi del commissario e dei vice commissari siano determinati in deroga al limite massimo retributivo fissato per legge per tutti i soggetti con rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le pubbliche amministrazioni.

Proroga dei termini (Art. 35)

Sono **prorogati i termini** per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle **misure di aiuto fiscali automatiche**. La proroga opera nel seguente modo: i termini con scadenza dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica anche alla **registrazione degli aiuti** riconosciuti ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato **a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**. Infine, si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 **l'esclusione della responsabilità patrimoniale** del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti, previsto in caso di **mancata registrazione degli stessi aiuti**, previsto dal D.L. n. 137 del 2021

È prorogato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il **termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021**. Una modifica inserita dalla Camera dei deputati include in tale proroga anche la presentazione della dichiarazione IMU degli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Si dispone, infine, l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2022, della **permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA** (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.

Viene spostato il **termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale** delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del **Servizio sanitario nazionale** dal 30 giugno **al 31 dicembre 2022**.

Prorogato **fino al 31 dicembre 2022** l'incarico alla **commissione tecnica** per il completamento delle attività del **Fondo indennizzo risparmiatori** di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'AIFA (Art. 35-bis)

Con una disposizione inserita durante l'esame alla Camera, si prevede che l'Agenzia italiana del farmaco AIFA possa rinnovare, **fino al 31 dicembre 2022**, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 luglio 2022.

Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Art. 36)

Si prevede, per i **dipendenti delle amministrazioni** centrali e delle altre amministrazioni che si servono del **sistema di pagamento delle retribuzioni** del Ministero dell'economia e delle finanze **NoiPA**, che l'individuazione dei **beneficiari dell'indennità una tantum** di **200 euro**, prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022, avvenga mediante **apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS**; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'**obbligo di rendere**, ai fini del riconoscimento dell'indennità, **una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite**.

Prorogata al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della **ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19**. Così come è prorogata **al 31 dicembre 2022**, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la **durata degli incarichi individuali a tempo determinato** relativi a **10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica**, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021, nell'ambito degli interventi relativi all'emergenza Covid.

Un emendamento approvato dall'Aula della Camera incrementa l'importo **dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato** per i **dirigenti** di diretta collaborazione del **Ministro della salute**. Viene inoltre prorogata la possibilità di **conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza** fino al 31 dicembre 2023.

Disposizioni in materia di massimale degli assistiti per i medici di medicina generale (Art. 36-bis)

In ragione della situazione di temporanea emergenza relativa alla disponibilità di **medici di medicina generale**, viene data la possibilità, **fino al 31 dicembre 2023**, a Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, di **incrementare da 650 a 850 il numero massimo di assistiti** per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali.

Termini del programma delle amministrazioni straordinarie (Art. 37)

Si interviene sulla **disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese**, prevedendo una **ulteriore proroga del termine** per la **conclusione dei programmi** previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento, da accordare su espressa richiesta dell'organo commissario.

Modifiche al regime di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (Art. 37-bis)

Nell'ambito del **codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo aggiuntivo approvato dall'Aula della Camera, modifica la disciplina delle segnalazioni all'imprenditore da parte dei **creditori pubblici qualificati** alzando il **limite per i quali è prevista la segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate**. In particolare si prevede che l'Agenzia delle entrate sia **tenuta a notificare all'imprenditore o all'organo di controllo** l'importo di un **debito scaduto che sia superiore a 5.000 euro** e comunque **non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del**

volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore a euro 20.000.

Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico (art. 38)

Previste alcune novelle alla disciplina dell'**assegno unico e universale per i figli a carico**, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, – aventi effetto retroattivo dal **1° marzo 2022** – dirette ad inserire, tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno, i **nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti e nell'ampliamento dei benefici, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022**.

Gli oneri di queste misure sono valutati in **136,2 milioni di euro per il 2022**, la copertura è assicurata dalla dotazione del **Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità**.

Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero (art. 38-bis)

Questo articolo aggiuntivo, introdotto durante l'esame in Aula alla Camera, disciplina la materia degli **assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero**. Previsto un assegno pari al **4 per cento della retribuzione annua base** per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. Inoltre **per ciascun figlio** a carico spetta un **assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base**. L'importo dell'assegno **non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro** in ragione d'anno.

Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa (Art. 39)

Prevista l'istituzione di un **Fondo a sostegno delle famiglie**, con una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022, **per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli**. Il Fondo, in particolare, è diretto al **finanziamento delle iniziative dei Comuni**, da attuare nel **periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022**, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di **attività rivolte a favorire il recupero per l'impatto dello stress pandemico** sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, anche attraverso la **promozione dell'attività sportiva**, nonché alla **promozione**, tra i bambini e le bambine, **dello studio delle materie STEM**, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (Art. 39-bis)

Quest'altro articolo aggiuntivo, approvato durante l'esame alla Camera, prevede che per il **2022** vengano applicate le **disposizioni previste durante l'emergenza COVID-19** per lo

svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto (art. 40)

Aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (c.d. ecobonus) dei veicoli a basse emissioni.

Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1 (Art. 40-bis)

Previsto il finanziamento di **20 milioni di euro** per incentivare l'acquisto di ciclomotori elettrici rimodulando il fondo che prevedeva le medesime risorse per incentivare l'acquisto di vetture ibride plug-in e full hybrid. Anche questa disposizione è stata introdotta dall'Aula della Camera.

Semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione (Art. 40-ter)

La procedura semplificata prevista nel periodo COVID per il controllo dei recipienti GPL può essere svolta dai soggetti abilitati anche per i recipienti con capacità inferiore a **13 metri cubi**, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura (Art. 40-quater)

Questo articolo aggiuntivo, approvato dalla Camera, abroga il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 50 del 2022 il quale dispone che i **crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale** siano concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime *de minimis* e il comma 3 dell'articolo 54 del medesimo decreto il quale precisa che le **nuove norme in materia di cedibilità del credito** si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal 1° maggio 2022**. Queste abrogazioni sono finalizzati a semplificare **l'erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta**.

Cooperazione internazionale (Art. 41)

Si incrementano di **70 milioni di euro** per l'anno 2022 le risorse finanziarie destinate al **finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**.

Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Art. 41-bis)

Per **semplicificare gli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** nell'ambito del lavoro agile (*smart working*) viene demandato a un decreto del Ministro del lavoro l'individuazione delle **modalità di comunicazione telematica** dei nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile in luogo della vigente comunicazione svolta ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

TITOLO III - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394

Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (Artt. 42-43)

Previste alcune misure per la **semplicificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri**. In particolare, si riduce **da 60 a 30 giorni** il termine per il **rilascio del nulla osta al lavoro subordinato** da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le **istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022** e per quelle che saranno presentate **con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023**. Inoltre, si riduce **da 30 a 20 giorni** il termine per il **rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane** per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, si estende, nel rispetto di determinate condizioni, **l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione** anche nei confronti dei **cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale**, anziché all'estero, alla data del 1º maggio 2022, per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021. Si estendono le disposizioni di semplificazione anche alle **domande che saranno presentate a seguito dell'adozione del prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso** degli stranieri **per l'anno 2023**. In questi casi, il termine ridotto di 30 giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorrerà dalla data di ricezione delle domande.

Non sono ammessi alle procedure semplificate di rilascio del nulla osta e loro effetti i cittadini stranieri già presenti in Italia alla data del 1º maggio 2022:

- nei confronti dei quali sia stato emesso **provvedimento di espulsione**, per una delle seguenti cause:
 - per **motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato**;
 - perché appartenente ad una delle categorie di soggetti cui possono essere applicate le **misure di prevenzione antimafia**;
 - per motivi di **prevenzione del terrorismo**.

- perché risultano **segnalati**, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- perché risultano **condannati, anche con sentenza non definitiva**, compresa quella adottata a seguito di **patteggiamento**, per **gravi reati** quali quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 del codice di procedura penale) o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggimento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- perché sono considerati una **minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato** o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella **valutazione della pericolosità** dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 del codice di procedura penale).

Sono **esclusi** altresì dalle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro gli stranieri nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un **provvedimento di espulsione disposto dal prefetto** o risultino **condannati** anche in via non definitiva per il **reato di immigrazione clandestina**.

Si prevede la **sospensione**, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, dei **procedimenti penali e amministrativi** nei confronti del lavoratore **per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale**, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 tra cui la promozione, la direzione, l'organizzazione e il trasporto clandestino di stranieri nel territorio nazionale. Nelle **more** della definizione dei procedimenti di regolarizzazione, lo straniero **non può essere espulso** (tranne che per gravi motivi o condanna per gravi reati ecc.).

Semplificazione verifiche articolo 30-bis, co. 8, DPR 31 agosto 1999, n. 394 (Art. 44)

Al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022, si **modifica la procedura di verifica** circa l'osservanza **dei presupposti contrattuali richiesti** dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a **professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure introdotte.

Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie (Art. 45)

Al fine di consentire una più rapida definizione delle **procedure di rilascio del nulla osta al lavoro**, il Ministero dell'Interno è **autorizzato** ad utilizzare, tramite una o più agenzie di

somministrazione di lavoro, **prestazioni di lavoro a contratto a termine**, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà, inoltre, **potenziare le risorse umane** impiegate **con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio; incrementare il servizio di mediazione culturale;** realizzare **interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche.** A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle **condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità**, si **sopprimono dal 1° gennaio 2023, le commissioni mediche di verifica**, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e tutte le funzioni da esse svolte sono **trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).** L'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali.

In considerazione dell'eccezionale **situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali**, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono **valutare i titoli** non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio **in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato** anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò è volto a **rendere i prospetti di bilancio meno volatili e soggetti alla volatilità del mercato.**

CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Disposizioni finanziarie e finali (art. 46)

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge.

Clausola di salvaguardia (Art. 46-bis)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Entrata in vigore (Art. 47)

Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 21 giugno 2022.